

CONGEDO PARENTALE

I genitori lavoratori dipendenti possono beneficiare di un periodo di astensione lavorativa FACOLTATIVA per un massimo di 11 mesi

La domanda va inoltrata con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del congedo, che diventano due in caso di fruizione su base oraria.

INDENNIZZO

80 % primi

3 mesi

30 % per i mesi
successivi

A poter beneficiare di tutti e tre i mesi indennizzati all'80 per cento sono i neo genitori che terminano il periodo di congedo obbligatorio dal 1° gennaio 2025 in poi. Chi lo ha terminato nel 2024 avrà diritto a 2 mesi all'80 per cento. Un solo mese indennizzato per chi lo ha terminato nel 2023. Attenzione però che per i periodi di congedo successivi ai 9 mesi indennizzati (cioè il 10° e l'11° mese), l'indennità, pari al 30% della retribuzione, spetta solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione

Dal 2026 il congedo può essere richiesto fino ai 14 anni dei figli

CHI E' ESCLUSO ?

Sono esclusi i genitori:

con rapporto di lavoro cessato o sospeso;

lavoratori domestici;

lavoratori a domicilio.

RIPARTIZIONE

- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 in caso di utilizzo di almeno 3 mesi continuativi o frazionati;
- genitore unico/affidatario esclusivo: fino a 11 mesi.

CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO

il diritto spettante a ciascun genitore di astenersi dal lavoro per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i quattordici anni spetta nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno.

VIENI IN SEDE TI DAREMO ASSISTENZA PER
VERIFICARE I REQUISITI E INVIARE LA DOMANDA

